Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (UE) 2015/1900 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

(GU L 277 del 22.10.2015, pag. 17)

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 329 del 3.12.2016, pag. 119 (2015/1900)

▼B

DECISIONE (UE) 2015/1900 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

Articolo unico

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell' accordo relativamente a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

▼B

DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA

del [*data*]

che adotta il suo regolamento interno

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.

▼B

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, al Servizio europeo di azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

— la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

— le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

— le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

▼B

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 117 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione («comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, di norma alti funzionari.

2. Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

▼B

3. Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.

4. Il regolamento interno del comitato è allegato alla presente decisione.

▼B

ALLEGATO DELLA DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA

del [*data*]

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Bosnia-Erzegovina. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

▼B

2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto a opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 118 dell'accordo, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.

▼B

ALLEGATO

Solo per informazione del Consiglio

▼B

PROGETTO

DI DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA ERZEGOVINA

del […] 2015

che istituisce sottocomitati e gruppi speciali

Articolo unico

Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

▼B

ALLEGATO I

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA

Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

Titolo	Competenze	Articolo dell'accordo
1. Commercio, industria, dogane e fiscalità	Libera circolazione delle merci	Articolo 18
	Prodotti industriali	Articoli 19-23
	Questioni commerciali	Articoli 32-46
	Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato	Articolo 75
	Cooperazione industriale	Articolo 92
	PMI	Articolo 93
	Turismo	Articolo 94
	Dogane	Articolo 97
	Fiscalità	Articolo 98
	Norme in materia di origine	Protocollo 2
	Assistenza amministrativa in materia doganale	Protocollo 5
2. Agricoltura e pesca	Prodotti agricoli in senso lato	Articoli 24, 26, paragrafi 1 e 2, 29, 30 e 33
	Prodotti agricoli in senso stretto	Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4
	Prodotti della pesca	Articoli 26 e 28
	Prodotti agricoli trasformati	Articolo 25 e Protocollo 1
	Vini	Articolo 27, paragrafo 5, e Protocollo 7
	Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche	Articolo 31
	Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie	Articolo 95
	Cooperazione nel settore della pesca	Articolo 96
	Sicurezza alimentare	Articolo 95

▼B

Titolo	Competenze	Articolo dell'accordo
3. Mercato interno e concorrenza	Diritto di stabilimento	Articoli 50-56
	Prestazione di servizi	Articoli 57-59
	Altre questioni connesse al titolo V dell'accordo	Articoli 63-69
	Ravvicinamento e applicazione della legislazione	Articolo 70
	Concorrenza	Articoli 71-72 e Protocollo 4
	Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	Articolo 73
	Appalti pubblici	Articolo 74
	Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari	Articolo 89
	Protezione dei consumatori	Articolo 76
	Sanità pubblica	
4. Questioni economico-finanziarie e statistiche	Movimenti di capitale e pagamenti	Articoli 60-62
	Politica economica	Articolo 87
	Cooperazione nel settore statistico	Articolo 88
	Promozione e tutela degli investimenti	Articolo 91
	Cooperazione finanziaria	Articoli 112-114
5. Giustizia, libertà e sicurezza	Sistema giudiziario e diritti fondamentali, compresa la lotta contro la discriminazione	Articolo 78
	Cooperazione di polizia e giudiziaria	Articolo 78
	Stato di diritto	Articolo 78
	Protezione dei dati	Articolo 79
	Visti, controllo delle frontiere, asilo e migrazione	Articolo 80
	Immigrazione illegale e riammissione	Articolo 81
	Riciclaggio del denaro	Articolo 82
	Stupefacenti	Articolo 83
	Misure antiterrorismo	Articolo 85
	Criminalità e altre attività illecite	Articolo 84

▼B

Titolo	Competenze	Articolo dell'accordo
6. Innovazione, società dell'informazione e politica sociale	Circolazione dei lavoratori	Articoli 47-49
	Condizioni di lavoro e pari opportunità	Articolo 77
	Cooperazione nel settore sociale	Articolo 99
	Istruzione e formazione	Articolo 100
	Cooperazione culturale	Articolo 101
	Informazione e comunicazione	Articolo 105
	Cooperazione nel settore audiovisivo	Articolo 102
	Reti e servizi di comunicazione elettronici	Articolo 104
	Società dell'informazione	Articolo 103
	Ricerca e sviluppo tecnologico	Articolo 109
7. Trasporti, energia, ambiente e sviluppo regionale ([1])	Trasporti	Articoli 53, 59 e 106 e Protocollo 3
	Energia	Articolo 107
	Sicurezza nucleare	Articolo 107
	Ambiente	Articolo 108
	Cambiamenti climatici	Articolo 108
	Protezione civile	Articolo 108
	Sviluppo regionale e locale	110

([1]) Ai fini dell'applicazione del protocollo 3 dell'dell'accordo, questo sottocomitato costituirà il sottocomitato speciale di cui all'articolo 21 del protocollo.

Struttura dei gruppi speciali

Titolo	Competenze	Articolo dell'accordo
Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione	Riforma della pubblica amministrazione	Titolo VI Ravvicinamento e applicazione della legislazione, articolo 70 e Titolo VII, Giustizia e affari interni, articoli 78 e 111

▼B

ALLEGATO II

MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEL GRUPPO SPECIALE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA

Composizione e presidenza

I sottocomitati e il gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Bosnia-Erzegovina. Le due parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Bosnia-Erzegovina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente e del gruppo speciale RPA.

Riunioni

I sottocomitati e il gruppo speciale RPA si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.

Previo accordo delle parti, i sottocomitati e il gruppo speciale RPA hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

Ordine del giorno e documenti giustificativi

Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

In seguito all'accordo sull'ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione il segretario della Bosnia-Erzegovina presenta al segretario della Commissione europea la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell'ordine del giorno provvisorio.

▼C1

Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.

▼B

Settori di competenza

I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'accordo elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'*acquis* e di esaminare i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina nell'allineare l'*acquis* conformemente agli impegni assunti a norma dell'accordo.

Il gruppo speciale RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso.

▼B

Verbale

Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale RPA al segretario del comitato.

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA non sono pubbliche.